



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366
Tel.(059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60
E-mail: info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Regolamento comunale sulla tutela dei dati personali

Il presente regolamento:

- è stato **approvato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 98 del 22/12/1999 ed è **entrato in vigore** in data **10/01/2000**.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge 31.12.1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, garantisce che il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate per fini istituzionali dal Comune di Savignano sul Panaro, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. il presente regolamento, inoltre, disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Savignano sul Panaro, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3 bis della legge n. 675/96, nonché quelle di cui al D.Lgs. n. 135/99.
3. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni, anche a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti e conformi alla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) **per dato personale**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione alla svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
 - b) **per dato sensibile**, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22 comma 1 e 24 della legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. n. 135/99;
 - c) **per tipi di dati**, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
 - d) **per operazioni eseguibili**, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
 - e) **per rilevanti finalità di interesse pubblico**, le finalità individuate dal D.Lgs. n. 135/99, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

Art. 3

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta dei Responsabili di Area dell'Ente.
2. Le banche dati di cui al presente regolamento, di norma, sono gestite su supporto cartaceo o informatico.

Art. 4

Titolarità e responsabilità delle banche dati

1. Ai fini dell'applicazione della legge n. 675/96, il Comune è il "Titolare" del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati del Comune stesso, i relativi adempimenti sono effettuati dal Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente.
2. Ai fini dell'attuazione della legge n. 675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente, individuata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i "Responsabili del trattamento" sono i Responsabili di Area dell'Ente.

3. Nell'ambito della propria Area il Responsabile del trattamento dei dati designa gli "Incaricati" del trattamento.
4. A cura dei Responsabili delle banche dati o di loro delegati viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, facendo espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento.

Art. 5

Trasmissione, comunicazione e diffusione dei dati.

1. Il Comune di Savignano sul Panaro, a mezzo delle sue articolazioni organizzative, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione dei dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti Pubblici, dei gestori, esercenti e/o incaricati di un pubblico servizio, ecc..
2. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, anche per i fini istituzionali del Comune.
3. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche dati dev'essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.
4. Il Comune, dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla legge n.675/96 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto alla indennità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
5. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche.

Art. 6

Richieste di accesso ai documenti amministrativi

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia e dall'apposito regolamento comunale, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della legge n.675/96. In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.
2. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato. Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà l'articolo precedente.

Art. 7

Circolazione dei dati all'interno del Comune di Savignano s/P.

1. Il Comune di Savignano s/P. provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione da parte degli operatori.
2. Particolari limitazioni alla circolazione interna delle informazioni sono garantite per i dati sensibili. L'accesso ai dati sensibili è autorizzato solo all'interno degli uffici detentori delle informazioni; tali informazioni in nessun caso possono essere trasmesse, comunicate o diffuse al di fuori dell'ufficio stesso, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 8

Sicurezza e controlli

1. I responsabili delle banche dati provvedono all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
 - I rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - L'accesso non autorizzato;
 - Le modalità di trattamento dei dati non conformi a legge o a regolamento;
 - La cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. A cura dei responsabili delle banche dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 9

Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale o regionale vigente, nonché quelli inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs. n. 135/99, da altre leggi e dal Garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

Art. 10

Rapporti con il Garante per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs. n. 135/99.

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico individuate nel D.Lgs. n. 135/99 e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3 bis della legge n. 675/96, l'amministrazione:
 - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
 - c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. L'Amministrazione comunica al Garante le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Art. 11

Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante.

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per potere garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la Giunta, indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento.
5. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

Art. 12

Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entrerà in vigore nei tempi e modi prescritti dall'art.53 bis del vigente Statuto Comunale.